

Legge regionale 13 novembre 2006 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

Art. 7

(Requisiti del concessionario)

1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:

- a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
- b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
- c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività simili a quelle della concessione.

2. Si prescinde dal possesso dei requisiti per gli enti pubblici, nonché, limitatamente alle aree di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli enti e le associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale.